



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Provincia di Venezia

Protocollo nr. 6179

ORDINANZA Nr. 42 / 2008

OGGETTO: ORDINANZA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL SINDACO

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale;
- la giurisprudenza civilistica in proposito ha sancito che "la residenza è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente nel primo elemento";
- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;
- con D.lgs. 27.07.1998 n. 286 (e ss.mm.ii.) è stato emanato il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, nel quale, in particolare:
 - l'articolo 6, comma 7, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;
 - l'articolo 6, comma 5, stabilisce che per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;
- l'articolo 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) precisa che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;
- il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", **come da**

ultimo modificato ed integrato con D.Lgs. 28/02/2008 n. 32, prevede all'articolo 7 che il cittadino dell'unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

- a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato, atto a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno (detta autonomia è da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione); deve essere in possesso di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato, atto a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;

- il medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, all'articolo 9 nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

- il comma 3° del citato articolo 9 del D. Lgs. 30/2007 crea tuttavia un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa sull'iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione europea, prevedendo nei confronti di quest'ultimi la necessità di produrre adeguata documentazione:

- in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata (in caso di iscrizione richiesta ai sensi dell'art. 7, c.1[^], lett. A) del medesimo D.Lgs.);
- in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall'articolo 29, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale (in caso di iscrizione richiesta ai sensi dell'art. 7, c.1[^], lett. B) del medesimo D.Lgs.;
- in ordine all'iscrizione presso un Istituto pubblico o riconosciuto e alla titolarità di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti ai sensi dell'art. 29, c. 3[^], lett. B) del D.Lgs. n. 286/98 (in caso di iscrizione richiesta ai sensi dell'art. 7, c. 1[^], lett. C) del medesimo D.Lgs. 30/07);

- il successivo comma 4 del medesimo articolo 9 del D. Lgs. 30/2007, prevede la possibilità che il cittadino dell'Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

TUTTO CIO' PREMESSO,

DATO ATTO che negli ultimi anni, per effetto delle rapide trasformazioni politiche, economiche e sociali, in atto in numerosi paesi, ed in particolare per effetto del recente allargamento del numero degli stati appartenenti all'Unione Europea, si stanno verificando intensi e crescenti fenomeni migratori;

RITENUTO che spetti alle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto delle competenze di ciascuna, vigilare e operare costantemente affinché tali movimenti migratori avvengano nel rispetto della legalità, della dignità delle persone, della sicurezza e della salute pubblica;

RITENUTO che gli enti locali, nell'ambito delle proprie attribuzioni, siano chiamati ad operare per il perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

CONSIDERATO che, nel corso dello svolgimento del procedimento amministrativo comunale finalizzato all'iscrizione anagrafica, in talune circostanze possono emergere, anche in via indiretta e incidentale, elementi di fatto relativi all'igiene e sanità pubblica, nonché all'ordine e sicurezza pubblica, che richiedono, ai sensi della normativa vigente e per scopi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, l'attivazione di ulteriori accertamenti e verifiche di varia natura, di competenza comunale o di altre pubbliche Autorità;

RITENUTO che, per conseguire lo scopo di una maggiore efficacia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, sia opportuno rafforzare e promuovere adeguati meccanismi di coordinamento a titolo collaborativo, tra i diversi organi ed uffici comunali, nonché nei confronti dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale o degli organi statali competenti;

RICONOSCIUTO opportuno alla luce di quanto sopra esposto, disporre l'attuazione di adeguate misure a carattere preventivo atte ad evitare l'utilizzo di alloggi privi delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e dell'abitabilità degli alloggi, ciò anche in occasione dei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica;

RICORDATO che gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell'Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati. In particolare, il Sindaco, all'interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l'onere della vigilanza, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza informandone il Prefetto;

RICHIAMATO l'articolo 222 del T.U.L.S.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii.), in base al quale il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario (leggasi Azienda U.L.S.S.) può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero;

PRECISATO, peraltro, che la richiesta di iscrizione anagrafica, la quale costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale non appare vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, [si pone non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione](#), bensì quale [distinto e autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo](#), finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale ai sensi del citato art. 222 del T.U.L.S.S.;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere in merito con il carattere dell'urgenza, attesa la portata del fenomeno relativo all'incremento delle iscrizioni anagrafiche, al fine di evitare l'insorgere di possibili problemi di ordine igienico sanitario e di sicurezza pubblica;

VISTO l'articolo 43, 1° e 2° comma del Codice Civile;

VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54)

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);

VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" ;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;

VISTA Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

VISTI gli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'articolo 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

RICORDATO il “Patto per la Sicurezza” sottoscritto tra lo stesso Ministero e l’A.N.C.I. in data 20.03.2007, il quale prevede la stretta collaborazione tra Istituzioni, Comuni ed Enti statali preposti alla sicurezza del cittadino;

EMANA LA PRESENTE ORDINANZA

D) ISCRIZIONI ANAGRAFICHE

in applicazione della disciplina legislativa generale che regola l’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dello Stato Italiano, si precisa quanto segue:

1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:

al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Noventa di Piave si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R 30 maggio 1989, n. 223;

2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL’UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D. LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:

Il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell’Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico di cui al punto 1) che precede.

Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell’istanza d’iscrizione.

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l’iscrizione anagrafica il cittadino dell’Unione deve produrre la seguente documentazione:

- nella ipotesi di **soggiorno per motivi di lavoro** (art. 7, comma 1, lettera a) del DLgs 30/2007), deve essere prodotta la documentazione attestante l’attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata.

A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato l’ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l’impiego) o la ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all’I.N.P.S. dello stesso.

I cittadini della Romania e della Bulgaria, dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale; detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 già soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l’attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate, mentre per quanto riguarda l’esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale;

- il cittadino dell’Unione che decida di **soggiornare in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa** (art. 7, comma 1, lettera b) del DLgs 30/2007), deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari (detta autonomia è da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione; tale disponibilità può anche essere dichiarata dall’interessato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000); il medesimo

deve essere inoltre in possesso di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato, atto a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale.

In caso di dichiarazioni dell'interessato, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, preventivamente all'iscrizione anagrafica, gli uffici comunali hanno facoltà di effettuare le opportune verifiche in ordine a quanto dichiarato, in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e della consistenza delle risorse economiche.

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2008 in **euro 5.142,67** annue.

Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare.

Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi.

Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro.

Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (articolo 29, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 286/98);

Tabella esemplificativa

Limite di reddito Numero componenti

€ 5.142,67 Solo richiedente o Richiedente + un familiare

€10.285,34 Richiedente + due familiari o Richiedente + tre familiari

€15.428,01 Richiedente + quattro familiari e oltre

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una **assicurazione sanitaria** ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale che copra le spese sanitarie;

- nel caso in cui il **soggiorno** e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica sia **per motivi di istruzione o di formazione professionale** (art. 7, comma 1, lettera c) del DLgs 30/2007), l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente;

All'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra, seguirà l'iscrizione anagrafica – subordinata tuttavia oltre che alla verifica dei richiamati requisiti, anche all'accertamento della dimora abituale – in merito alla quale verrà consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione.

Quest'ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (articolo 9 del D. Lgs. 30/2007).

Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato.

Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata; ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'articolo 7/3° comma del D. Lgs. 30/2007;

3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007:

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b. del D. Lgs. n. 30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. Per l'iscrizione anagrafica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, del DLgs 30/2007.

La qualità di vivente a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche.

4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D. LGS. N. 30/2007:

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".

Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (articolo 6, c. 7, d. leg.vo n. 286/1998), per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al

rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità; ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11,12 e 13 del D.Lgs. n. 30/2007. In particolare si evidenzia quanto previsto dall'art. 13, comma 1, laddove si consente il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di sussistenza di risorse economiche sufficienti per sé e per i famigliari, impedendo di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e per non costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati ai sensi del D. Lgs. 286/98, dovranno presentare la seguente documentazione:

- carta di soggiorno valida o permesso di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata alla Questura competente, qualora già scaduta;
- nel caso di permesso di soggiorno scaduto ed in corso di rinnovo l'ufficio potrà effettuare opportune verifiche circa la sussistenza dei necessari requisiti che giustificano la richiesta del rinnovo dello stesso (per esempio fornitura di fotocopia dei documenti allegati alla richiesta di rinnovo). L'ufficio, inoltre, solleciterà la tempestiva presentazione del rinnovo una volta ottenuto.
- passaporto valido con regolare visto d'ingresso;
- dell'avvenuta iscrizione anagrafica deve essere data debita comunicazione alla Questura competente;

II) INDICAZIONI OPERATIVE VOLTE ALLA TUTELA DELL'IGIENE, SANITA' E SICUREZZA PUBBLICA

In aggiunta alle norme di applicazione della normativa generale che concerne l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente così come sopra esposte, si stabilisce quanto segue:

- qualora, in occasione dell'accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente, gli uffici verifichino situazioni di grave degrado strutturale dell'edificio, ne daranno comunicazione ai Servizi Tecnici Comunali per gli eventuali provvedimenti relativi alla tutela dell'incolumità pubblica, oppure, quando verifichino situazioni di grave degrado igienico – sanitario dell'alloggio (o modalità di utilizzo dello stesso), tali da costituire potenziale pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, si procederà alla tempestiva attivazione dell'Azienda U.L.S.S., al fine di procedere ove necessario, alla dichiarazione di inabitabilità, e all'ordinanza di sgombero ai sensi del citato art. 222 T.U.L.S.S. n. 265/1934;
- verranno promosse, in particolare dal Comando di Polizia Locale, le opportune forme di collaborazione e di scambio di informazioni con i Carabinieri e le Autorità di Pubblica Sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30, come da ultimo sostituito con D.Lgs. 28/02/2008 n. 32, al fine di individuare i soggetti aventi un presunto status di pericolosità sociale o passibili di limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno, sin dal momento dell'eventuale richiesta di iscrizione anagrafica, allo scopo di darne tempestiva informazione alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza;
- i Servizi Demografici, con la collaborazione degli altri uffici interessati, effettueranno periodiche verifiche a campione circa il permanere dei requisiti prescritti per l'iscrizione anagrafica dei residenti, avviando d'ufficio, in caso contrario, le conseguenti procedure di cancellazione o, se del caso, trasmettendo le opportune informazioni alle Autorità di P.S. per i provvedimenti di competenza, in caso di perdita dei requisiti da parte dello straniero che determinano il diritto a permanere nel territorio nazionale (per es. ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30/2007 e ss.mm.ii.) . Anche a tali fini i Servizi Demografici avranno cura di tenere aggiornate le annotazioni e registrazioni, in relazione agli stranieri iscritti, concernenti la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di soggiorno, il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno, ogni variazione o utile informazione in merito;
- in particolare, i Servizi Demografici sono chiamati a dare puntuale applicazione a quanto disposto in materia di cittadini stranieri dall'art. 11, comma 1, lettera C) del DPR 223/89 (Regolamento anagrafico), in caso di mancato rinnovo, nei termini prescritti, della dichiarazione di dimora abituale (di cui all'art. 7, comma 3 del medesimo DPR), previo invito d'ufficio a provvedere entro 30 giorni;

- ai fini dell'applicazione della presente ordinanza, il Segretario Comunale avrà cura di coordinare, tramite i Dirigenti ed i Responsabili competenti, l'attività dei Servizi Demografici, del Servizio MESSI, dei Servizi Sociali, della Polizia Locale, nonché dei Servizi Tecnici Comunali;

- l'Azienda U.L.S.S. n. 10 del Veneto Orientale è invitata a collaborare tempestivamente per le verifiche di carattere igienico-sanitarie sugli alloggi che dovessero rendersi necessarie nei casi sopra descritti.

I N C A R I C A

gli Uffici comunali a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

A V V I S A

che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Noventa di Piave e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

A V V E R T E

che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure, entro 120 gg. Ricorso straordinario al Capo dello Stato.

I N V I A I L P R E S E N T E P R O V V E D I M E N T O

Agli Uffici del Comune di Noventa di Piave

Al Prefetto di Venezia

Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Jesolo

Al Comando dei Carabinieri di S.Donà di Piave

Alla Stazione dei Carabinieri di Noventa di Piave

All'Azienda U.L.S.S n. 10 "Veneto Orientale"

Noventa di Piave, 22/04/2008

Il Sindaco
NARDESE Alessandro